

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3940 del 16/07/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta AZIENDA U.S.L. di Parma per il Complesso Ospedale S. Maria ubicato in Borgo Val Taro. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3890 del 05/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

CONSIDERATO:

- la domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, acquisita al protocollo Arpae n. PG 183025 del 08/11/2022 e presentata da Azienda U.S.L. di Parma con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, e sede legale in Parma, St del Quartiere 2/A, per il Complesso Ospedale S. Maria ubicato in Borgo Val Taro, via Benefattori n. 12, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.** L’Azienda risulta aver presentato domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale alla Provincia di Parma in data 12/04/2012 prot. 26135 (pratica SUAP 56/2012);
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**
- che con nota prot. Arpae n. PG 84410 del 15/05/2023 è stato comunicato a Azienda U.S.L. di Parma l’avvio del procedimento;

- che in data 19/01/2023 prot. n. PG 9937 e in data 08/05/2023 prot PG 79780 è pervenuta da parte di Azienda U.S.L. di Parma la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con prot. Arpae n. PG 206240 del 16/12/2022;
- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI

- l'avviso di indizione di Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona inviato da Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG 84066 del 12/05/2023;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da Montagna 2000 SpA in data 24/07/2023 prot n. 01009/EG/fd, acquisito al prot. Arpae n. PG 128674 del 25/07/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa pervenuta da parte di Azienda USL di Parma in data 12/10/2023 prot. Arpae n. PG 173448;
- la richiesta di pareri e relazione tecnica definitivi avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 197191 del 21/11/2023;
- il parere favorevole definitivo, espresso per quanto di competenza da Ausl Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 78669 del 22/11/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 198060 del 22/11/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole definitivo, espresso per quanto di competenza, dal Comune di Borgo Val di Taro con nota prot. n.11679 del 23/11/2023, acquisito al prot. Arpae n. PG 202359 del 28/11/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole in merito alle emissioni in atmosfera espressa da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma con nota del 04/12/2023 prot. n. PG 205561, depositata agli atti;

CONSIDERATO

- che nel corso dell'istruttoria relativa alla domanda AUA come sopra identificata, la Ditta ha dichiarato *"...rilascio del provvedimento che la marca da bollo ID n. 01210451212260 emessa in data 21/10/2022 è stata annullata..."*;

CONSIDERATO CHE in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta richiede di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
- si intende installare un nuovo filtro elettrostatico sulla caldaia a cippato;
- l'attività industriale prevede **“servizi ospedalieri e sanitari”**;
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata dichiarata la presenza di sfiati volumetrici provenienti dalle cisterne di stoccaggio interrato del gasolio che vengono identificate come:
 - **EMISSIONI E6 – E7: “Sfiati cisterne gasolio da 5 m³”**
- è stata indicata la presenza di impianti rientranti nell'art 272 comma 1 e perciò definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e più precisamente:
 - **EMISSIONE E10: “Ristorazione collettiva con cucina e mensa”**;
 - **EMISSIONE E11: “Evacuazione gas di scarico ambulanze”**;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta Azienda U.S.L. di Parma con gestore e Legale Rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, e sede legale in Parma, St del Quartiere 2/A, per il Complesso Ospedale S. Maria ubicato in Borgo Val Taro, via Benefattori n. 12, relativo all'esercizio dell'attività di **“servizi ospedalieri e sanitari”** **comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Borgo Val di Taro con nota prot. n. 11679 del 23/11/2023 e nel parere di Montagna 2000 S.p.A. del 24/07/2023 prot n. 01009/EG/fd che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: "Impianto termico C3 a cippato" con potenzialità pari a 814 kW

Gli effluenti da tale emissione dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata h/giorno	24	h
Durata mesi/anno	8	mesi
Altezza minima	18	m
Materiale particellare	45	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	650	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	375	mg/Nm ³

Ossido di zolfo (espressi come SO ₂)	150	mg/Nm ³
COV (espressi come	45	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 6% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: “Impianto termico C1 a metano” con potenzialità pari a 864 kW

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Tale impianto viene attivato solo in caso di emergenza o durante le prove funzionali svolte periodicamente per garantirne la corretta e pronta disponibilità, ovvero per un tempo inferiore alle 500 ore/annue.

In caso di emergenza dovuta ad eventuali problemi sull'erogazione del gas metano di rete, l'impianto termico può essere utilizzato anche con alimentazione a gasolio.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti a metano:

Durata ore/anno	<500	h
Altezza minima	16	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossido di zolfo	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3%		

negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti a gasolio:

Durata ore/anno	<500	h
Altezza minima	16	m
Materiale particellare	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossido di zolfo	200	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E3: “Impianto termico C2 a metano” con potenzialità pari a 864 kW

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata h/giorno	24	h
Durata mesi/anno	4	mesi
Altezza minima	16	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossido di zolfo (espressi come SO _x)	35	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” con potenzialità pari a 828 kW

EMISSIONE E5: “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” con potenzialità pari a 600 kW

Gli effluenti gassosi dalle emissioni sopra riportate dovranno essere captati e convogliati nel miglior modo possibile in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti cadauna:

Altezza minima	6	m
Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E8: “Cappa aspirante sita presso laboratorio analisi-istologia”

Gli effluenti gassosi da tale emissione dovranno essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento idoneo al tipo di sostanze utilizzate.

EMISSIONE E9: “Cappa aspirante strumenti di analisi”

Gli effluenti da tale emissione dovranno essere convogliati convogliati in atmosfera.

EMISSIONE E12: “Sfiato quench RNM”

Gli effluenti gassosi da tale emissione (He) dovranno essere captati e convogliati in atmosfera.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per l'emissione **E3** il Gestore deve mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., all'emissione **E1** debbono avere una **periodicità annuale**.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	AZIENDA U.S.L. di Parma
Partita IVA/Codice fiscale:	01874230343
Sede legale:	Strada del Quartiere 2/a, Parma (PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via Benefattori n.12, Borgo Val di Taro (PR)
Lat:	44° 50' 52”
Long:	10° 02' 28”
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Servizi ospedalieri e sanitari

Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua combustibili utilizzati
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	16 m
Temperatura media emissioni:	/
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	254 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	3.872 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	2.267 kg/anno
Ossido di zolfo (SO _x):	894 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	1.704.272 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei

monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente	

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Borgo Val di Taro con nota prot. n. 11679 del 23/11/2023 e nel parere di Ausl Dipartimento Sanità Pubblica del 22/11/2023 prot. n. 78669, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI STABILISCE CHE

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso a Azienda U.S.L. di Parma, al Comune di Borgo Val di Taro, ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e Montagna 2000 SpA per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo a far data dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2022-36686*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



Spett.le

Borgo Val di Taro (PR), 24/07/2023

Comune di Borgo Val di Taro

protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it

Prot. n. 01009/EG/fd

A mezzo PEC

SUAP Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica

Complesso Ospedale S.Maria di Borgo Taro

serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

ambientealfa@pec.it

ARPAE Area prevenzione ambientale ovest

sede di Parma

Via XXIV Maggio, 28/b

43036 – Fidenza (Pr)

OGGETTO: DPR 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per AZIENDA AUSL di Parma, Complesso Ospedale S.Maria di Borgo Taro _ PARERE FAVOREVOLE

Scarico in pubblica fognatura. Parere di competenza ai sensi art. 20 del Regolamento di Pubblica Fognatura approvato delibera n. 6 del 29/08/2011 dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma. Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate e acque reflue domestiche in Via Benefattori 43043 - Borgo Val di Taro – Richiedente gestore dell'Azienda U.S.L di Parma – Complesso Ospedale S.Maria – Cod.Fiscale SVNRTM67S12F839C

L'esame degli elaborati trasmessi evidenzia che trattasi di istanza per aggiornamento e rinnovo di richiesta per scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilabili al domestico successivamente all'installazione di nuove attrezzature:

- Visti il D.lgs. 152/2006 e il vigente Regolamento di pubblica fognatura;
- esaminata la documentazione allegata alla richiesta di parere;
- considerato che non risultano motivi ostativi all'allaccio alla pubblica fognatura esistente;
- accertato che la rete fognaria comunale risulta munita di adeguato impianto di depurazione, idoneo a sopportare il nuovo carico dei reflui scaricabili;
- fatti salvi i diritti di terzi;

si esprime parere di competenza favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Via Benefattori 43043 - Borgo Val di Taro – Richiedente gestore dell'Azienda U.S.L di Parma – Complesso Ospedale S.Maria – Cod.Fiscale SVNRTM67S12F839C

Montagna 2000 s.p.a.

Sede legale: via Antonio Gramsci, 8 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 | montagna2000@legalmail.it
C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it | Capitale sociale € 478.176,00 i.v.



Si riportano di seguito gli standard specifici che deve rispettare l'allaccio:

- Diametro del fognolo di allaccio non inferiore a DN 125;
- Adozione di tubazioni in gres o PVC conforme alla norma UNI EN 1401 tipo SN4;
- Pozzetto sifonato ispezionabile, entro il limite di proprietà, in cemento retinato 70 cm x 70 cm;
- Valvola di ritegno immediatamente a valle del pozzetto sifonato, atta ad evitarne allagamenti in caso di rigurgito dalla fognatura Pubblica, entro il limite della proprietà privata;
- Pozzetti ispezionabili nel percorso interno con un interasse massimo di 25 mt;
- Pendenza compresa tra 0,85% e 2%, o comunque tale da assicurare l'instaurarsi di velocità comprese tra 0,5 e 4 m/s;
- I salti di quota all'interno dei pozzetti non devono essere superiori ai 2 mt.
- Le acque bianche e le acque nere devono essere raccolte in modo separato sino al recapito nella fognatura esistente anche se quest'ultima è di tipo unitario.
- Gli allacci dovranno essere realizzati direttamente su condotta con apposite selle o braghe di innesto e curva a 45° in direzione del flusso. Gli allacci che verranno realizzati all'interno delle camerette di ispezione di linea dovranno innestare la tubazione di allaccio nell'apposito foro di innesto ricavato nel fondello prefabbricato del pozzetto medesimo.

Il presente parere favorevole è condizionato al pagamento del contributo per l'istruzione delle pratiche autorizzatorie, dell'importo di € 244.00 dati da € 200,00 + IVA (22%). Detta somma andrà versata sul seguente conto corrente bancario:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Agenzia di Borgo Val di Taro (PR)
IBAN: IT92F053876566000000799795
Causale: "Istruzione pratica autorizzativa – dell'Azienda U.S.L di Parma"

Restando a Vostra disposizione, porgiamo distinti saluti.


Montagna 2000 S.p.A.

Direttore Generale

Emilio Guidotti

Montagna 2000 S.p.A.

Sede legale: via Antonio Gramsci, 8 | 43043 Borgo Val di Taro (PR) | tel. 0525 922211 | fax. 0525 96452 | montagna2000@legalmail.it
C. F. e P. IVA 01887790341 | REA di Parma n°185618 | www.montagna2000.it | Capitale sociale € 478.176,00 i.v.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

prot PG 198060
del 22/11/23

prot 78669
del 22/11/23

Agenzia Regionale Per La
Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia
Dell'Emilia Romagna - Servizio
Autorizzazioni E Concessioni Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: PRATICA Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per AZIENDA AUSL di Parma,
Complesso Ospedale S.Maria di Borgo Taro

In riferimento alla Vostra richiesta di parere pervenute allo scrivente Servizio in data 12.05.2023 prot. 33046, e alle successive integrazioni del 21.11.2023 prot. 78282 alla pratica d'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per AZIENDA AUSL di Parma, Complesso Ospedale S.Maria di Borgo Taro posto in via Benefattori n°12 del comune di Borgo Val di Taro

Preso atto :

- della documentazione allegata

Valutato:

- che sia per la matrice rumore, sia per la matrice scarichi idrici, sia per la matrice emissioni in atmosfera, non si evidenzia l'insorgenza di problemi igienico Sanitari


Visto quanto sopra, per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:
Milena Vignali
Luca Grilli

Responsabile procedimento:
Luca Grilli

Luca Grilli
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. BORGOTARO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

prot PG 202359
del 28/11/23



COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO

MEDAGLIA D'ORO AL V. M.
PROVINCIA DI PARMA

P.ZZA P.V. MANARA 6
43043 BORGIO VAL DI TARO

TEL. 0525921711
P.I. 00440510345

SERVIZIO TERRITORIO

AAUAAA 20210625 (PORDAO 20201007)

Borgio Val di Taro, 23/11/2023.

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

prot 11679

AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
P.LE DELLA PACE 1
43100
PARMA - ITALIA

PEC: suap_altavalle@pec.unionetaroceno.pr.it

C.O. **SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
PRESIDIO DI BORGIO VAL DI TARO
COMUNE DI BORGIO VAL DI TARO
P.ZZA MANARA 6
43043 BORGIO VAL DI TARO
PARMA - ITALIA**

OGGETTO: Pratica 81 SUAP 202303369 - Istanza Prot. N° 0005152 del 22/05/2023
Parere di conformità alle norme edilizie ed urbanistiche ed alla pianificazione territoriale vigente concernente pratica ambientale, relativo all'attività/intervento Istanza Ambiente SUAP-SUE (DPR 160/2011 - DLGS 152/2006 - DPR 59/2013 - SUAP AUA).

Il sottoscritto **Dellapina Ing. Ernesto** in qualità di responsabile del settore tecnico.

VISTA l'istanza presentata in data 22/05/2023 Prot. n° 0005152 Pratica 81/SUAP 202303369 con la quale

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (C.F. 01874230343) (P.I. 01874230343) e con sede in VIA BENEFATTORI 12, 43043, BORGIO VAL DI TARO (PR)

in qualità di avente/i titolo legale e pertanto intestatario/i, chiedeva/no l'avvio del procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del il Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 4 del

12/02/2010, con l'avvio dell'endoprocedimento per

ISTANZA AMBIENTE SUAP-SUE (DPR 160/2011 - DLGS 152/2006 - DPR 59/2013 - SUAP AUA)

per l'attività/intervento previsto dalla normativa,

COMPLESSO OSPEDALE SANTA MARIA

da effettuarsi nell'immobile ubicato in questo Comune in:

VIA DEI BENEFATTORI 12

ed identificato al Catasto di questo Comune sul

e del quale il/i richiedente/i ha/hanno la disponibilità.

Il procedimento è stato avviato con riferimento allo stato legittimato dai seguenti titoli

ISTANZA GENERICA AMBIENTALE (DLGS 152/2006 - DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE) collegamento PROPRIETA' su istanza presentata in data 15/05/2023 Prot. n° 0004857 Pratica 78 (- Azienda Unita' Sanitaria Locale - COMPLESSO OSPEDALE SANTA MARIA DI BORGO VAL DI TARO)

Considerato che contestualmente all'istanza di cui sopra veniva avviato endoprocedimento per:

Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

VISTI le istanze, i documenti e gli elaborati presentati a corredo della pratica in oggetto, nonché, in merito, le eventuali asseverazioni, certificazioni o pareri e atti di assenso in qualsiasi modo acquisiti.

ATTESA l'assenza di pronunce negative ai sensi dell'Art. 16 della Legge n° 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificato dalla lett. A) del Comma1 dell'Art. 8 della L. n° 69 del 18/06/2009.

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi di settore (edilizia):

- la L. 833 del 23/12/1978 e s.m.i. ed il conseguente il D. Lgs. 81 del 09/04/2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- il C. 3, dell'Art. 5, della Parte I del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L.R. 19 del 04/05/1982 e s.m.i. (ex Art. 220 del TULLSS n. 1265/34 e Art. 2 L. 833/58) nonché a livello regionale la Del. G.R. 477 del 21/02/1995, la Del. G.R. 1446 del 01/10/2007, la Del. G.R. 193 del 17/02/2014;
- la L. 447 del 26/10/1995 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i., la L.R. 15 del 09/05/2001 e s.m.i., il D.P.C.M. del 14/11/1997, la Del. G.R. 673 del 14/04/2004 ed il Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA)
- il D.P.R. 151 del 01/08/2011 regolamento recante "Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi" e s.m.i. ed il D.Lgs. 139 del 08/03/2006;
- il Capo II e Capo IV, della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i., la L.R. 19 del 30/10/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (Ex L.R. 35/1984) e s.m.i. ed il D.M. del 14/01/2008 recante "Norme tecniche per le costruzioni" e s.m.i.;
- il Capo III "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico" della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L. 13 del 09/01/1989 e s.m.i. in materia di superamento delle barriere architettoniche, il D.M. 236 del

- 14/06/1989 e la L. 104 del 05/02/1992;
- il Capo V "Norme per la sicurezza degli impianti" della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed il D.M. n° 37 del 22/01/2008 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s.m.i.;
 - il Capo VI della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. e la L. 10 del 09/01/1991 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e le relative norme attuative fra cui il D.P.R. 412 del 26/08/1993 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10" ed il D.Lgs. 115 del 30/05/2008 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e s.m.i.;
 - il Capo VI della Parte II, del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. ed il D.Lgs. 192 del 19/08/2005 recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" così come modificato dal D.Lgs 311 del 29/12/2006 e le relative norme attuative fra cui il D.P.R. 59 del 02/04/2009 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" e s.m.i., nonché la Del. G.R. 1730 del 16/11/2007 Deliberata in Assemblea Legislativa al Progr. 156 Ogg. 3124 Prot. 5140 del 04/03/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici";
 - la L. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i., il D.M. 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti. Prime indicazioni esemplificative" nonché, la normativa regionale vigente in materia di "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i. e la L.R. 30 del 31/10/2000;
 - il R.D. 3267 del 30/12/1923 recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e del relativo regolamento di cui al R.D. 1126 del 16/05/1926 riformata dalla L.R. 3 del 21/04/1999 attuativa del D.Lgs 112/1998, in attuazione alla "Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico" approvata con Del. G.R. 1117 del 11/07/2000;
 - la Direttiva del Consiglio del 02/04/1979 concernente la "Conservazione degli uccelli selvatici" (79/409/CEE) (regolamentato dal DPR n. 357 - 08/09/1997) e la Direttiva del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (92/43/CEE) (regolamentato dal DPR n. 120 - 12/03/2003) ed i correlati D.M., nonché l'"Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna" approvato con Del. G.R. 512 del 20/04/2009 in applicazione della L.R. 6 del 17/02/2005.
 - il D.Lgs 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ed il D.P.R. 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione" e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti disposti normativi:

- Legge Regionale n° 20 del 20/03/2000 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" così come modificata dalla Legge Regionale n° 6 del 06/07/2009 recante "Governare e riqualificazione solidale del territorio" ed i correlati strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti a livello regionale, provinciale e comunale (matrice urbanistica);
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06/06/2001 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e Leggi Regionali n° 15 del 30/07/2013 recante "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i. e n° 23 del 21/10/2004 recante "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia" e s.m.i. (matrice edilizia);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e successive modifiche ed integrazioni e 12 Febbraio 2010, n. 4 "Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010";
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 Novembre 2011 "Misure per l'attuazione dello

- sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133",
- i regolamenti, le convenzioni ed i protocolli d'intesa fra gli enti interessati che regolano attualmente il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive servizio associato della l'Unione dei Comuni Valli del Taro e del Ceno istituito con Delibera di Consiglio della Unione n° 12 del 31/03/2014 (matrice produttiva);
 - D.Lgs 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (matrice ambientale);
 - D.Lgs 42 del 22/01/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (matrice paesaggio);
 - Legge n° 241 del 07/08/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
 - il Decreto Legislativo n° 112 del 31/03/1998 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59" (matrice amministrativa);
 - la normativa approvata a livello locale e regolamentare dal Comune di Borgo Val di Taro
 - l'Art. 107, Comma 3, Lett. f), del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e la relativa Disposizione Sindacale di nomina del responsabile del settore (matrice amministrativa locale);

Fatti salvi e riservati i diritti o ragioni di terzi, verso i quali il titolare della presente assume ogni responsabilità rimanendo obbligato a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo, modo e per qualsiasi ragione, essere cagionata dall'attività connessa con l'esecuzione delle opere oggetto del presente permesso,

A seguito dell'avvio del procedimento identificato in premessa esprime

PARERE FAVOREVOLE

- 1) in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- 2) in merito alla matrice impatto acustico/ clima acustico ai sensi L. 447 del 26/10/1995 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della L.R. 15 del 09/05/2001, del D.P.C.M. del 14/11/1997, della Del. G.R. 673 del 14/04/2004, precisando che l'area in oggetto, nel **Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con delibera C.C. n° 16 del 06/02/2009, rientra nella classe I "Aree particolarmente protette" ai sensi della D.G.R. 2053/2001**

e pertanto al rilascio del provvedimento unico, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Legge Regionale 4 del 12/02/2010, in conformità al progetto presentato ed alle successive disposizioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali e provinciali e delle restanti disposizioni di legge nazionali e regionali, nonché in conformità al progetto presentato ed alle disposizioni contenute nel presente provvedimento o negli atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso acquisiti e connessi al suo rilascio costituendone parte integrante.

Nell'uso degli immobili dovranno essere osservate scrupolosamente le prescrizioni contenute negli atti ed elaborati facenti parte integrante della pratica connessa all'istanza inoltrata, nonché nei pareri tecnici, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso, autorizzatori o istruttori, comunque denominati e connessi al rilascio del presente provvedimento facenti parte integrante dello stesso e ad altre se di seguito riportate.

I Settore Tecnico Comunale con sede presso il Municipio di Borgo Val di Taro in P.zza Manara n° 6, Borgo Val di Taro, Parma, possono essere richiesti tutti i chiarimenti del caso ed essere effettuata l'eventuale presa visione degli atti, tutti i Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, nonché il Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12.30, ovvero, in altri giorni ed orari che la S.V. vorrà concordare con lo stesso

ufficio (Telefono 0525921724 - 734 – 735 / P.E.C.: protocollo@postacert.comune.borgo-val-di-taro.pr.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Ernesto Dellapina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82, successive modifiche e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Si invitano cortesemente i soggetti interessati ad **indicare nell'oggetto delle eventuali successive comunicazioni** (da intendersi sia come oggetto PEC, che come oggetto documento) **gli estremi della pratica** di riferimento.

Pratica N° 81 Rif.N° - SUAP 202303369
Istanza protocollo N° 0005152 del 22/05/2023

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.